



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Sezione delle procedure concorsuali

***(decreto di apertura della Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
– art.70, co.1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, C.C.I.)***

Il Giudice, dott.ssa Jolanda Di Rosa, nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 8-1 del R.G.P.U. dell'anno 2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI, depositato in data 21.10.2022 dall'O.C.C. **ISCOS – ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE SEDE TERRITORIALE DELL'AQUILA** per conto del sig. [REDACTED], nato [REDACTED] c.f. [REDACTED] residente [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Assunta Di Marzo in San Demetrio Né Vestini (AQ) alla via Subequana n.2, con l'ausilio del dott. Mario Letterio Parisi, quale incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi Iscos – Istituto per la coesione sociale, sede territoriale di L'Aquila;

ritenuta la propria competenza in ragione della residenza del debitore nel circondario del Tribunale di L'Aquila;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta a corredo della proposta;

esaminati la relazione dell'O.C.C. e il Piano di Ristrutturazione, completi della documentazione di cui all'art.67, co.2, CCI e delle attestazioni ai sensi dell'art. 68, co. 2 e 3, CCI;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento derivante in misura preponderante da mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della casa di abitazione ed il suo consolidamento in seguito al sisma del 2009;

rilevato, come attestato dall'O.C.C. tanto nella relazione iniziale del 21.10.2022, quanto nelle due relazioni integrative del 23.11.2022 e del 09.12.2022, che la situazione di sovraindebitamento non appare essere stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode, essendo la conseguenza di fattori imprevedibili e non imputabili al ricorrente (compromissione dell'abitazione e perdita del lavoro in seguito al sisma);

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art.69 CCI;

rilevato che l'esposizione debitoria complessiva del ricorrente ammonta ad € 234.786,26, e precisamente: (i) € 8.381,00 quale compenso spettante in prededuzione all'O.C.C.; (ii) € 5.074,00 quale compenso spettante al consulente contabile Advisor Debitori; (iii) € 2.392,00 quale compenso spettante al consulente legale avv. Assunta Di Marzio; (iv) € 212.484,31 per residuo mutuo ipotecario originariamente stipulato con la Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.; (v) € 4.391,91 per cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate; (vi) € 2.063,02 quale debito nei confronti dell'INPS;

rilevato che il ricorrente è attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato e che il reddito medio mensile attualmente si attesta intorno ad € 2.997,00 netti per tredici mensilità;

che le spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della di lui famiglia, composta dalla moglie e da una figlia, sono state quantificate in € 2.000,00 mensili, importo, alla stregua dell'attestazione dell'O.C.C., coerente con i dati ISTAT e al di sotto della media mensile dallo stesso Istituto individuata;

rilevato che il piano e la proposta prevedono l'apporto di finanza esterna da parte [redacted] del debitore, [redacted], in misura pari a € 12.000,00, somma che, come precisato nell'integrazione depositata il 09.12.2022, non transiterà dal patrimonio del ricorrente ma sarà impiegata per pagare direttamente il compenso spettante ai due consulenti, contabile e legale, nonché quota parte del compenso spettante all'O.C.C., in misura del 54% (€ 4.534,00 su un totale pattuito di € 8.381,00);

che la residua parte del compenso spettante all'O.C.C., come da integrazione depositata il 09.12.2022, sarà pagata, quanto ad € 2.699,00, a titolo di acconto in prededuzione all'inizio di esecuzione del piano, se omologato, ed il rimanente, a titolo di saldo finale, al termine dell'esecuzione del piano eventualmente omologato, in ossequio a quanto previsto dall'art.71, co.4 CCI;

che il ricorrente è titolare di scarsa liquidità per modeste giacenze sui c/c al medesimo intestati, che non possiede beni mobili registrati e che lo stesso è proprietario, in comunione con la moglie, della sola casa, con circostante terreno, presso cui insiste l'abitazione familiare, immobile su cui è iscritta ipoteca volontaria ed attualmente oggetto della procedura esecutiva RG n. 73/2016 pendente presso il Tribunale di L'Aquila;

considerato che la proposta formulata dal debitore e precisata con l'integrazione depositata il 09.12.2022, prevede, al netto dell'acconto spettante all'O.C.C., il versamento della somma mensile di € 850,00 per 115 mensilità a decorrere dall'eventuale omologazione del piano, oltre ad una penultima rata di € 28,38 ed un'ultima di € 412,60;

ritenuto che solo per una mera svista nelle integrazioni depositate il 09.12.2022 si sia ommesso di indicare la 115^a ed ultima rata di € 842,78 destinata al creditore ipotecario, viceversa correttamente indicata sia nella proposta originaria sia nella prima integrazione depositata il 23.11.2022, e che di conseguenza le rate proposte siano da intendersi

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'O.C.C. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla suindicata comunicazione da parte dell'O.C.C., possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C.;

DISPONE

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti alla data di pubblicazione del presente decreto di ammissione, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione da parte di quest'ultimo, se non previamente autorizzati;

che entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'O.C.C., sentito il debitore, riferisca a questo Giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi a Cura della Cancelleria al proponente e all'O.C.C. nominato con funzione di gestore della crisi.

L'Aquila, 19/12/2022

Il Giudice

Dott.ssa Jolanda Di Rosa

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

- Sezione Fallimentare -

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Proposta ai creditori ai sensi dell'art. 67, D. Lgs. 14/2019

Per [REDACTED] nato [REDACTED] (cf [REDACTED]) domiciliato in San Demetrio Né Vestini in Via Subequana n.2 presso lo Studio dell' Avv. Assunta Di Marzo CF: DMR5NT83H45C495R , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla presente istanza . Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. desidera ricevere comunicazione seguenti indirizzi di pec:assuntadimarzo@pec.it;

PREMESSO CHE

- Con istanza depositata presso l'OCC ISCOS – Istituto per la Coesione Sociale sede territoriale L'Aquila , il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la nomina di un gestore per la predisposizione di una relazione particolareggiata ai sensi del D.Lgs 14/ 2019 art 68
- L'OCC ha pertanto nominato un gestore individuato nella persona del Dott. Parisi Letterio Mario
- il Sig. [REDACTED] per mezzo del proprio procuratore, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.lgs 14/2019 , predispose la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.
- Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza dell'OCC nominato Dott. Parisi Letterio Mario

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 65 legge n.14/2019 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

Il sig. [REDACTED] si trova in uno stato da sovraindebitamento,

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge 3/2012, ossia il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite; Il [REDACTED] agisce nella qualità di consumatore, in quanto non ha debiti diversi a quelli sociali. Dunque persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

-non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;

-non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

-non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

Nel dicembre del 2005 insieme alla moglie, [REDACTED] il signor [REDACTED] acquistò con i propri risparmi un vecchio immobile a [REDACTED] nel quale tutt'oggi abitano. Il successivo agosto 2006 viste le fatiscenti condizioni dell'immobile chiesero ed ottennero dall'Istituto CARICHIETI, un mutuo per ristrutturazione a SAL per un importo totale di € 120.000,00. Il terremoto del 2009 non solo comportò disagi relativi alla ristrutturazione dell'immobile ma causò anche la perdita dei rispettivi lavori. All'epoca del sisma, il [REDACTED] lavorava come tecnico [REDACTED] e la moglie come [REDACTED]. A seguito dei crolli dei due edifici provocati dal sisma avvenuto nella zona dell'Aquila del 2009, entrambi ci trovammo, inaspettatamente, privi del lavoro e della relativa retribuzione. Cionondimeno, si rendeva necessario intervenire nuovamente sull'immobile, anche e soprattutto in ragione delle lesioni cagionate dal sisma che ne mettevano a rischio la stabilità. Purtroppo, non risultando ancora anagraficamente residenti a L'Aquila, non poterono beneficiare delle tutele e sospensioni riservate ai cittadini colpiti dal terremoto, per intero. In data 25 febbraio 2010, accendevano un nuovo mutuo per un importo complessivo di € 210.000,00, con una parte del quale estinguevano il precedente e, con la somma restante, procedevano ai necessari lavori di chiusura cantiere, consolidamento e ristrutturazione.

Non trovando altre occupazioni professionali, e rimanendo, pertanto, privo di reddito autonomo fino al 29 aprile 2011, [REDACTED] iniziò a lavorare per [REDACTED] per la quale lavora tutt'oggi. La moglie data la sua professione, trovava saltuariamente lavori i cui proventi garantivano la sopravvivenza del nucleo familiare. Questa ridotta capacità reddituale comportava, oltre la compressione dei consumi, anche il ritardo dei pagamenti anche dei consumi ordinari e necessari (utenze luce, acqua, gas etc.). Tuttavia, dal marzo 2011 sino a tutto il settembre, pagavano regolarmente, seppur con qualche ritardo, i ratei del mutuo. Le difficoltà di cui si è detto, costringevano a far fronte ad altre spese più urgenti e, pertanto, si rendeva necessario interrompere il pagamento dei ratei. Nel periodo dal 31.04.2014 al 30.09.2014 si trovarono a saldare una rinegoziazione di un prestito dell'Unicredit con formula "SALTA LA RATA" (n. [REDACTED] a loro intestato), regolarmente saldato in sei (6) rate di 455,00 euro mensili. Nel novembre 2014 tornavano a versare, con molta difficoltà, le scadenze mensili del mutuo per cui è causa sino al novembre 2015 quando un'altra urgenza portò alla sospensione del versamento mensile in favore di CARICHIETI. Infatti nel 2015 si trovarono a pagare a saldo e stralcio – seconda posizione debitoria [REDACTED] in 6 rate da 1.000,00 euro. Nel gennaio 2016, dopo due mesi di morosità, [REDACTED] si presentò in banca per riprendere il pagamento dei ratei. Tentativo invano perché l'istituto creditore aveva chiuso il conto sul quale versavano gli importi dovuti. Dopo aver richiesto la riattivazione del conto in questione per evitare l'aggravarsi della loro posizione debitoria, non ottennero risposte se non che,

con il conto chiuso, non era più possibile procedere con i pagamenti. Poco tempo dopo, ricevettero l'atto di precetto e decisero di rivolgersi ad un legale romano, l'Avv. Cesare Del Monte, che contattava immediatamente i legali dell'Istituto di credito chiedendo di elaborare insieme un piano di rientro. A fronte di tale richiesta, la CARICHJETI, per il tramite della sua avvocatessa Mastrapasqua, proponeva un piano di rientro in rate mensili da 13.000,00 euro ciascuna fino a saldo del debito o rate mensili da 6.000,00 euro più un'ultima maxirata da €160.000,00, rendendo impraticabile la soluzione proposta.

Per contro, [redacted] offriva la somma di € 1.000,00 mensili, somma che avrebbe consentito l'estinzione del debito prima della sua scadenza naturale.

Nel frattempo, infatti, sia [redacted] che la moglie trovarono una collocazione lavorativa che avrebbe consentito di versare l'importo proposto. L'istituto, però, rifiutava la proposta.

Allora decisero di chiedere un mutuo ad un diverso istituto di credito per chiudere la posizione con la CARICHJETI ed evitare la vendita della casa familiare, ma questo veniva rifiutato da più Istituti perché la vicenda aveva determinato l'iscrizione dei loro nomi alla centrale rischi.

In questo stato di cose, emergeva chiaramente l'impossibilità di definire, in tempi brevi, la vicenda e la disponibilità ad estinguere, in tempi e modi più che ragionevoli, il debito contratto e per i quali si sono resi morosi per un caso fortuito e non per volontà.

La vita del [redacted] nel 2009 ha subito una crisi improvvisa, come descritta nel paragrafo precedente, il terremoto avvenuto all'Aquila certamente non poteva in alcun modo essere previsto.

Infatti quando il debitore nel 2006 ha chiesto il mutuo per ristrutturazione a SAL (STATO AVANZAMENTO LAVORI), aveva una stabilità economica importante.

Il terremoto aquilano ha causato la perdita dei rispettivi lavori del [redacted] e della moglie [redacted]

Mesi dopo il [redacted] si è ritrovato impossibilitato a pagare i ratei per i motivi esposti sopra .

L'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, dipende oggi dal rifiuto da parte della banca CARICHJETI di trovare un accordo.

Nel frattempo, la Banca è andata avanti con le procedure processuali attivando procedura immobiliare presso il Tribunale Di L'Aquila R.G.E. IM 73/2016 pignorando l'immobile sito in [redacted] L'abitazione principale veniva messa all'Asta . Ad oggi si sono svolti 2 tentativi di vendita con incanto e senza incanto tutti infruttuosi Il terzo tentativo di vendita dovrà avere luogo il 20 ottobre 2022 riporta come prezzo base di vendita 143.382,00 (offerta minima 107.537,00€) .

Tuttavia, questa situazione ha creato una grande sofferenza e delusione.

Alla luce di quanto detto può riconoscersi in capo alla [REDACTED] il requisito della meritevolezza, non avendo egli assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere come poi ha fatto fino a quando gli è stato possibile riducendo al minimo vitale le esigenze sue e delle sua famiglia. Dalle vicende sopra rappresentate è infatti evidente che le ragioni del sovraindebitamento sono tutte da rinvenirsi in circostanze imprevedute ed imprevedibili (come il terremoto e la perdita del lavoro) e di certo non imputabili al debitore il quale ha cercato in tutti modi di onorare i suoi debiti.

SITUAZIONE DEBITORIA art 67 comma D.lg14/2019

A) Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

1. I creditori sono i seguenti:
2. Nuova cassa di Risparmio Chieti - si tratta di pignoramento a seguito di una procedura esecutiva pendente presso il Tribunale dell'Aquila - credito privilegiato.
3. Il debito ammonta ad € 212.484,31.
4. Agenzia delle entrate riscossione - cartella esattoriale - € 4.391,91 - credito privilegiato sussidiario.
5. INPS – indebita percezione di indennità di disoccupazione- € 2.063,02 – debito residuo- € 2.063,02 - credito privilegiato sussidiario..

Totale massa passiva

218.939,24

B)Indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio:

Il [REDACTED] è proprietario al 50% di un immobile riportato nel N.C.E.U. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Il [REDACTED] percepisce uno stipendio da Gennaio 2022 di circa € 2.900 al mese, per una retribuzione annuale di € 35.000.

Il [REDACTED] è intestatario di un:

Conto corrente We bank N.1986 con saldo al 14/10/2022 di € 3.420,57

Postepay Evolution N.0828 con saldo di € 996,30

Totale massa attiva

Il [REDACTED] mette a disposizione della procedura € 114.000,00 di cui € 12.000,00 verranno versate immediatamente dopo l'omologazione del Piano Di Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore da parte della [REDACTED] la restante parte verrà versata mensilmente con rate di € 850.00 personalmente dallo stesso mediante il proprio stipendio

C) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni:

Non ha compiuto nessun atto di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

Nessun atto impugnato dai creditori.

D) Indicazione dettagliata e documentata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni:

2019 reddito lavoro dipendente: € 34.635,90;

2020 reddito lavoro dipendente: € 35.480,57;

2021 reddito lavoro dipendente: € 13.868,58;

2022 reddito lavoro dipendente: € 4.533,29.

E) Indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare:

L'unico lavoratore del nucleo familiare composto da due adulti e un minore è il [redacted]
la sua retribuzione mensile netta e' di € 2.997,00 per 13 mensilità.

composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di [redacted] persone, marito (la ricorrente) e moglie [redacted] e la [redacted]

Elenco dettagliato e documentato delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia:

Spese mantenimento autovettura moglie (carburante, manutenzione, bollo, assicurazione)	€ 400,00
Spese per spostamento lavoro [redacted]	€ 100,00
Spese per alimentari igiene casa ed igiene personale	€ 650,00
Spese gas, luce, tari, acqua e riscaldamento pellet ordinario	€ 400,00
Spese scolastiche ed attività extrascolastiche (corsi di inglese ed attività sportive)	€ 150,00
Spese abbigliamento e calzature	€ 100,00
Spese ordinarie, straordinarie ed imprevisti abitazione, individuali e mediche	€ 100,00
Spese animali domestici (cane e gatto)	€ 100,00

Non sono presenti contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Totale spese annuali 24.000,00 €

totale spese mensili €2.000,00

Si fa presente che l'immobile di proprietà del [redacted] è sottoposto a procedura esecutiva. Già le prime due aste sono andate deserte. La terza asta che si terra i 20/10/2022 è di € 143.382,00 e

l'offerta minima di € 107.537,00. Se anche quest'ultima asta dovesse andare deserta il valore dell'asta verrà decurtato del 25%, dunque l'offerta minima sarebbe di € 80.652,49 circa.

Il [REDACTED] propone per l'intera procedura la somma di € 114.000,00 di cui € 12.000,00 all'atto dell'omologazione del piano, nell'arco di 10 anni e 2 mesi con versamenti mensili di € 850,00.

Indubbiamente la proposta formulata nel presente piano è migliore e immediatamente percorribile.

Non sussistono condizioni soggettive ostative ai sensi dell' Art. 69, comma 1

Il debitore non è mai stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presente proposta.

Il debitore non ha mai beneficiato dell'esdebitazione. Il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti. **Indicazione dettagliata di importi, percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, in qualsiasi forma, anche se parziale e differenziato:**

il debitore intende mettere a disposizione € 114.000,00 di cui 12.000,00 verrebbero versati immediatamente al momento dell'omologa la restante parte verrebbe corrisposta con rate mensili da € 850,00.

CREDITORI	DEBITO REUO	NATURA DEL CREDITO	PERCENTUALE	RIENTRO
ISCOS	€ 8.381,02	PREDEDUZIONE	100%	€ 8.381,02
ADVISOR DEBITORI	€ 5.07400	PREDEDUZIONE	75%	€ 5.074,00
AVV. ASSUNTA DI MARZO	€ 2.392,00	PREDEDUZIONE	75%	€ 2.392,00
CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI	€212.484,31	PRIVILEGIATO SPECIALE	46%	€ 97.742,78
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.391,91	PRIVILEGIATO SUSSIDIARIO	6%	€ 263,51
INPS	€ 2.063,02	PRIVILEGIATO SUSSIDIARIO	6%	€ 123,78

a) Prededuzione:


a.1. ~~Comp~~penso OCC. Il compenso dell'OCC è determinato sulla scorta del preventivo sottoscritto dal debitore , per l'importo di euro 8.381,02 iva inclusa. La prima rata sarà destinata alla soddisfazione dei creditori in prededuzione individuati nell'Organismo di Composizione della Crisi

a.2. Compenso Advisor Debitori Il compenso per l'attività di Advisory è stato pattuito in euro 5074,00 iva inclusa e al netto dell'acconto già versato dal debitore ,

a.3. Compenso dell'Avv.to . Il compenso è determinato in euro 2.392,00 inclusi accessori di legge, per spese, diritti ed onorari della presente procedura .

Il compenso dei consulenti sarà pagato al 75% successivamente alla soddisfazione integrale dell'OCC come di seguito in tabella la restante parte verrà corrisposta dopo che verranno tutti gli altri creditori

CREDITORI	IMPORTO	NUMERORATA/IMPORTO RATA
ISCOS	€ 8.381,02	n.1 x € 8.381,02
ADVISOR DEBITORI	€ 5074,00	n.1 x € 3.618,98 n.1 x € 186,52 n.1 x €850,00 n.1 x 418,5(verranno corrisposte dopo la soddisfazione degli altri creditori)
AVV. ASSUNTA DI MARZO	€ 2.392,00	n.2 x € 850,00 n.1 x € 94,00 n1 x 598(verrà corrisposta dopo la soddisfazione degli altri creditori)
CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI	€ 97.742,78	n.114x €850,00 n.1 x €842,78
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 263,51	n.1x € 263,51
INPS	€ 123,68	n.2 x € 123,68

Il piano sarà sottoscritto oltre che dal debitore dalla  il quale mette a disposizione 12.000 ,00 € che saranno versati sul conto al momento dell'omologa

il  è una pensionata 

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso di marito, moglie e figlia.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 2.900,00 (dati rilevati dalle ultime dichiarazioni , e buste paga , ai quali vengono effettuate le varie trattenute) e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 2.000,00 al mese, è ragionevole destinare la somma di 12.000,00 € all'omologazione e poi un rati mensile di € 850,00 a soddisfare tutti i creditori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 70 del D.lgvo 14/2019 Si Richiede la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano:

Il debitore chiede che venga sospesa la procedura esecutiva RG 73/2016 pendente presso il Tribunale dell'Aquila a cui è sottoposto. Ed ogni altra procedura pendente.

Si chiede altresì di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché di altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento:

si allega


procura alle liti

dichiarazione impegno del terzo

relazione particolareggiata del gestore della crisi


Con Osservanza.

L'Aquila, 19.10.2022



il firme sono autentiche sono state apposte in mia presenza

Avv. fo. Assunta Di Marzo



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

- Sezione Fallimentare -

INTEGRAZIONE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(R.G.P.U. 8-1/2022)

Per [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Di Marzo, assistita da Advisor Debitor;

PREMESSO CHE

- Con provvedimento del Giudice Dott. Niccolò Guasconi, assunto il 7.11.2022, si assegnava termine di quindici giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento per apportare al piano le opportune integrazioni ed adeguamenti in conformità a quanto in motivazione;
- Alla luce della motivazione del provvedimento giudiziale in parola, occorre fornire al Giudice una rappresentazione chiara, anche grafica, del numero delle rate, dei tempi di pagamento e della durata complessiva del piano, idonea a consentire di comprendere agevolmente, per ciascun anno, gli importi che il debitore dovrà pagare nonché il creditore o i creditori cui gli stessi andranno corrisposti;
- Occorre, altresì, meglio specificare le modalità di pagamento dei compensi maturati a favore dell'OCC ISCOS, nonché dei professionisti che assistono il debitore istante, ossia il sottoscritto legale unitamente ad Advisor Debitori, come da conteggi in atti;

Tanto premesso e considerato si integra la proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dal [REDACTED] nei termini che seguono:

SULLA FINANZA ESTERNA

Come già indicato in sede di prima proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, il Piano, nonché la presente integrazione, sono sottoscritti oltre che dal debitore anche dalla di lui [REDACTED] la quale mette a disposizione della procedura la finanza esterna pari a € 12.000,00 solo in caso di omologa del Piano e a condizione che la suddetta somma sia destinata prioritariamente al pagamento dei compensi dell'OCC e dei professionisti che hanno operato a favore del debitore principale. D'altronde l'apporto "neutro" di finanza esterna si sottrae pacificamente al divieto di alterazione della graduazione dei creditori privilegiati (ex multis Cass. Civ. Sez. I, 8.6.2012, n. 9373) e ben può essere destinato alla liquidazione dei compensi suddetti, peraltro qualificati come prededucibili ex lege (art. 6 CCII per l'OCC) o come tali in via di interpretazione giurisprudenziale maggioritaria essendo comunque sorti "in funzione" della procedura.

I pagamenti con finanza esterna, pari a € 12.000,00, messi a disposizione della [REDACTED] alle condizioni, suddette, saranno liquidati in unica soluzione all'omologa del Piano come da tabella seguente:

CREDITORI DA SODDISFARE IN UNICA SOLUZIONE CON FINANZA ESTERNA			
Creditore	Debito	Importo da pagare con finanza esterna	Residuo da pagare nel piano
ISCOS	€ 8.381,00	€ 8.381,00	€ 0,00
ADVISOR DEBITORI	€ 5.074,00	€ 2.459,00	€ 2.615,00
AVV. ASSUNTA DI MARZO	€ 2.392,00	€ 1.160,00	€ 1.232,00
TOTALE	€ 15.847,00	€ 12.000,00	€ 3.847,00

ORDINE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CREDITORI CON FINANZA DEL DEBITORE

Ragione per cui, la finanza messa disposizione dal debitore sarà interamente devoluta alla soddisfazione dei creditori come da tabella seguente. La durata complessiva del Piano si prevede in 121 rate mensili.

CREDITORI DA SODDISFARE CON FINANZA DEL DEBITORE					
PAGAMENTI RATEALI DA EFFETTUARE CON FINANZA DEL DEBITORE					
Creditore	Debito	Natura	Percentuale riconosciuta	Importo da versare	Numero rate mensili / importo rate
CASSA RISPARMIO DI CHIETI	€ 212.484,31	Ipotecario	46%	€ 97.742,78	n. 1/114 x € 850,00 n. 115 x € 842,78
ADVISOR DEBITORI	€ 2.615,00	Privilegiato speciale	40%	€ 1.046,00	n. 116 x € 850,00 n. 117 x € 196,00
AVV. ASSUNTA DI MARZO	€ 1.232,00	Privilegiato speciale	40%	€ 492,80	n. 118 x € 492,80
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.391,91	Privilegiato sussidiario	20%	€ 878,38	n. 119 x € 850,00 n. 120 x € 28,38
INPS	€ 2.063,02	Privilegiato sussidiario	20%	€ 412,60	n. 121 x € 412,60


Si avrà, quindi, che il creditore ipotecario Banca Cassa di Risparmio di Chieti avrà riconosciuto un pagamento nella misura del 46% del credito vantato e, per l'effetto, riceverà da debitore il pagamento complessivo di n. 114 rate mensili da € 850,00 ciascuna, nonché la 115° rata da € 842,78. I creditori

che vantano un privilegio speciale ex art. 2751 bis, n. 2, avranno riconosciuto il 40% del credito residuo (in parte pagato con finanza esterna) e avranno quindi in pagamento le rate 116, 117 e 118 con gli importi suddetti. Infine, i restanti creditori che vantano un grado di privilegio sussidiario, avranno un riconoscimento del 20% del credito vantato con il conseguente e conclusivo pagamento delle residue rate nn. 119/121.

Con osservanza

L'Aquila, 22.11.2022

Avv.to Assunta Di Matteo



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

- Sezione Fallimentare -

SECONDA INTEGRAZIONE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(R.G.P.U. 8-1/2022)

Per [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Di Marzo, assistita da Advisor Debitor;

PREMESSO CHE

- Con provvedimento del Giudice Dott. Niccolò Guasconi, assunto il 28.11.2022, si assegnava termine di quindici giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento per apportare al piano le opportune integrazioni ed adeguamenti in conformità a quanto in motivazione;
- Alla luce della motivazione del provvedimento giudiziale in parola, occorre chiarire le modalità di impegno, anche contabili, delle somme apportate dal terzo;
- Occorre, inoltre, riformulare le modalità e i tempi di liquidazione del compenso spettante all'OCC;
- Occorre, altresì, riformulare le modalità ed i tempi di liquidazione del compenso spettante al consulente Advisor Debitori.

Tanto premesso e considerato si integra nuovamente la proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dal [redacted] nei termini che seguono:

SULLA FINANZA ESTERNA

Come già indicato in sede di prima proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, e ribadito in sede di prime integrazioni, il Piano, nonché la presente seconda integrazione, sono sottoscritti oltre che dal debitore anche dalla di lui [redacted] la quale mette a disposizione della procedura la finanza esterna pari a € 12.000,00 solo in caso di omologa del Piano e a condizione che la suddetta somma sia destinata prioritariamente al pagamento dei compensi dell'OCC e dei professionisti che hanno operato a favore del debitore principale. Tale pagamento avverrà direttamente con rimessa sul conto dei professionisti esterni e dell'OCC come da tabella seguente senza transitare in alcun modo nel patrimonio del debitore.

D'altronde l'apporto "neutro" di finanza esterna, quello cioè che non accedere al patrimonio del debitore ma che, di contro, perviene direttamente, anche sotto un profilo contabile, sui rispettivi conti dei destinatari, si sottrae pacificamente al divieto di alterazione della graduazione dei creditori privilegiati e ben può essere destinato alla liquidazione dei compensi suddetti.

I pagamenti con finanza esterna, pari a € 12.000,00, messi a disposizione [redacted] alle condizioni suddette, saranno liquidati sui conti dei beneficiari e senza mai transitare nel patrimonio del debitore all'omologa del Piano come da tabella seguente:

CREDITORI DA SODDISFARE DIRETTAMENTE CON FINANZA ESTERNA			
Creditore	Debito	Importo da pagare con finanza esterna	Residuo da porre nel piano
ISCOS	€ 8.381,00	€ 4.534,00	€ 3.856,00
ADVISOR DEBITORI	€ 5.074,00	€ 5.074,00	€ 0
AVV. ASSUNTA DI MARZO	€ 2.392,00	€ 2.392,00	€ 0
TOTALE	€ 15.847,00	€ 12.000,00	€ 3.856,00

ORDINE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CREDITORI CON FINANZA DEL DEBITORE

Ragione per cui, la finanza messa disposizione dal debitore sarà interamente devoluta alla soddisfazione dei creditori come da tabella seguente. La durata complessiva del Piano si prevede in 121 rate mensili.

CREDITORI DA SODDISFARE CON FINANZA DEL DEBITORE ATTRAVERSO PAGAMENTI RATEALI					
Creditore	Debito	Natura	Percentuale riconosciuta	Importo da versare	Numero rate mensili / importo rata
ISCOS	€ 3.856,00	Predeuzione	100%	€ 3.856,00	Da liquidarsi ex art. 71 CCII
CASSA RISPARMIO DI CHIETI	€ 212.484,31	Ipotecario	46%	€ 97.742,78	n. 114 rate x € 850,00
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.391,91	Privilegiato sussidiario	20%	€ 878,38	Una rata successiva da € 850,00 e una da € 28,38
INPS	€ 2.063,02	Privilegiato sussidiario	20%	€ 412,60	Rata da € 412,60

Si avrà, quindi, che il creditore ipotecario Banca Cassa di Risparmio di Chieti avrà riconosciuto un pagamento nella misura del 46% del credito vantato e, per l'effetto, riceverà da debitore il pagamento complessivo di n. 114 rate mensili da € 850,00 cadauna, nonché la 115° rata da € 842,78.

